

Delibera n.27 del 5.2.2003

OGGETTO: Tribunale di Trani Sez. Distaccata di Molfetta – Altomare Antonio c/ Comune di Molfetta + 3 – Atto per chiamata in causa del terzo, per risarcimento danni subiti dalla Sig.ra Del Rosso Filomena nel sinistro stradale del 28.08.2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con atto notificato in data 02.12.2002, prot. n.47285, il Sig. Altomare Antonio ha citato il **Comune di Molfetta**, il Sig. **Picca Raffaele**, la **Maxi Car di Marella Giuseppe** e il **condominio di Corso Fornari n.143 in persona del suo amministratore pro-tempore Rag. Angelo Fiumefreddo**, a comparire, quali chiamati in causa, dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta per l'udienza del **06.03.2003**, (con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 cpc) per prendere parte al giudizio instaurato dalla Sig.ra Del Rosso Filomena (vittima del sinistro verificatosi il giorno 28.08.2000 sul marciapiedi del locale Corso Fornari, all'altezza del civico 143 ove, a causa della rottura di un vetro del lucernaio posto sul marciapiedi sovrastante un locale interrato, l'istante si procurava lesioni personali) contro il Sig. Altomare Antonio proprietario del locale sopra identificato;
- La detta azione – a cura dell'Avv. Maria Lucivero - è per ivi sentire - in via principale – rigettare la domanda attorea – in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, previo accertamento della esclusiva responsabilità del Comune di Molfetta per omessa manutenzione della strada e del marciapiedi, ovvero del Sig. PICCA Raffaele, quale proprietario della Maxi Car di Marella Giuseppe, quale conduttrice dell'immobile e responsabile della rottura del lucernaio, in concorso tra loro, ovvero dell'Amministratore pro tempore del Condominio di Corso Fornari n.143 per violazione degli obblighi di cui all'art.1130 c.c., ovvero di tutti i soggetti sopra nominati in solido tra loro e ciascuno per la propria responsabilità, condannare gli stessi al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e in via riconvenzionale, previo accertamento del reale responsabile, al ripristino dei lucernai danneggiati; in ogni caso che sia ridimensionata la domanda relativamente al danno subito dall'attrice, con vittoria di spese e competenze di causa;
- Rilevato che il suddetto atto va inviato alla SAI Società Assicuratrice Industriale S.p.a. per gli adempimenti di rito processuale;
- Tuttavia, per rendere processualmente valida la procura alle liti, necessita un apposito mandato alla Compagnia assicurativa quale garante dell'Ente ex contratto stipulato dalle parti, nella persona del suo rappresentante e difensore, Avv. Francesco Santoro da Molfetta, per la relativa costituzione in giudizio, con spese e competenze legali a carico della medesima Compagnia;

- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica del presente atto, essendo irrilevante il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE. LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

D E L I B E R A

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa, di autorizzare la SAI Società Assicuratrice Industriale S.p.a., quale garante dell'Ente ex contratto d'assicurazione, a nominare proprio difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Francesco Santoro (con studio in Molfetta, alla Via G. Salepico, n.6), affinché si costituisca in nome e per conto del Comune di Molfetta nel giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta – dal Sig. Altomare Antonio c/ il Comune di Molfetta + 3, meglio descritto in premessa.
- 2) di dare atto che le spese e competenze legali saranno a carico della detta Compagnia di Assicurazione “S.A.I Assicurazioni S.p.a.”.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altro adempimento in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – 4° comma – del T.U. EE.LL. – D. L.vo 18.08.2000, n.267.
- 6) di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti di rito.